



# COMUNE DI BÉE

## PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

**DELIBERAZIONE N. 36 del 29-12-2020**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE -  
RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

| Cognome e Nome            | Carica             | Pr./As.         |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>VIETTI Marco</b>       | <b>Sindaco</b>     | <b>Presente</b> |
| <b>BURATTI Tiziano</b>    | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>AIROLDI Paolo</b>      | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>DELL'ORO Mauro</b>     | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>FERRARA Carmine</b>    | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>PENUCCHINI Ermanno</b> | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>CARCANO Alessandro</b> | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>TOSI Ivan</b>          | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>REBECCHI Gianpaolo</b> | <b>consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>BORELLA Alessandro</b> | <b>consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>BAZZONI Federico</b>   | <b>consigliere</b> | <b>Presente</b> |

**Totale Presenti 9, Assenti 2**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa **VECA Nella**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VIETTI Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE -  
RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE**

**II CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 42 del D. Lgs.vo 18/08/2000, N. 267;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23/12/2014, che stabilisce:  
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di intermediazione;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.";

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra specificato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO che per effetto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

FATTO PRESENTE che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano delle convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., e, nello specifico:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quelle dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e della tutela e promozione della concorrenza di mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non posseda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28/09/2017, esecutiva, ad oggetto: "Art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23/12/2014. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100", in ordine alla quale era stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto in data 27/09/2017, con la quale è stato deliberato:

- DI APPROVARE la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 28/09/2017, accertandole come da Piano straordinario di razionalizzazione allegato al medesimo atto deliberativo;

- DI MANTENERE, per le motivazioni espresse nell'allegato Piano le seguenti partecipazioni dirette ed indirette:

**a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,2644%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,064%;
- Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola sinteticamente "GAL Laghi e Monti" S.c.r.l.: quota detenuta Euro 200,00 pari allo 0,175 dell'intero capitale sociale;
- VCO Servizi Spa in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,3531 sino a completamento procedura di liquidazione volontaria in corso

**b) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,3531% (partecipazione indiretta);
- DI DISMETTERE, con le modalità previste dallo statuto (dichiarazione di recesso da comunicarsi con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 dello statuto) la partecipazione nella Società Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., in quanto trattasi di Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
- DI DARE ATTO che la Società VCO Servizi SPA, quota detenuta dall'ente a titolo di partecipazione diretta 0,3531%, è stata posta in liquidazione volontaria. A tale decisione ha contribuito questo Comune con atto consiliare n. 31 in data 10/10/2014, con il quale è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione in considerazione del fatto che la stessa, non esercitando alcuna attività commerciale e non fornendo prestazioni né a favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore della generalità degli utenti, presentava bilanci con risultati economici negativi e perdite di esercizio;

FATTO presente che, successivamente al 27 settembre 2017, il Consiglio Comunale:

- riguardo la società VCO Trasporti srl, con deliberazione n. 10 del 22/03/2018, esecutiva, ha accettato le quote di partecipazione azionaria nella Società VCO Trasporti srl cedute gratuitamente dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO con delibera assembleare n.24 del 22.09.2017, nella misura percentuale del 0,0295%, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere l'atto di acquisizione delle medesime;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 con l'approvazione del documento contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e smi;

RILEVATO che il Comune entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.20, comma 4, del T.U.S.P. ed a completamento del suddetto adempimento, deve approvare una relazione

sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019 nonché procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 effettuando, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 che ha previsto l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di una Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP;

DATO ATTO che la struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministro dell'Economia delle Finanze gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche" (art.20 D.Lgs. n.175/2016 e art.17 D.L. n.90/2014);

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche" (art.20 D.Lgs. n.175/2016 e art.17 D.L. n.90/2014);

DATO ATTO che nel predetti indirizzi operativi viene precisato che gli adempimenti previsti dall'art.20 del TUSP si integrano con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ex art.20 comma 4, del T.U.S.P., relativa alle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente e il documento contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e smi, predisposti dall'ufficio competente secondo lo schema tipo della Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, con la relativa relazione tecnica, tenendo conto della revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017 approvata con gli atti succitati;

VISTI gli atti adottati dal Consiglio Comunale riguardo le partecipate detenute dal Comune;

ATTESA la necessità di effettuare, ai sensi delle normative vigenti, la revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute da questo Comune alla data del 31/12/2019;

DATO ATTO che il presente deliberato rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP il documento contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n.175/2016 e smi, predisposti dall'ufficio competente secondo lo schema tipo della Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, che si allegano al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI MANTENERE alla data del 31/12/2019, per le motivazioni espresse nell'allegato Piano le seguenti partecipazioni dirette ed indirette:

### **a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,2644%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,0478%;
- Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola sinteticamente "GAL Laghi e Monti" S.c.r.l.: quota detenuta Euro 200,00 pari allo 0,175 dell'intero capitale sociale;
- VCO Servizi Spa in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,3531 sino a completamento procedura di liquidazione volontaria in corso.

### **b) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,3531% (partecipazione indiretta);

3) DI DARE ATTO che la Società VCO Servizi SPA, quota detenuta dall'ente a titolo di partecipazione diretta 0,3531%, è stata posta in liquidazione volontaria. A tale decisione ha contribuito questo Comune con atto consiliare n. 31 in data 10/10/2014, con il quale è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione in considerazione del fatto che la stessa, non esercitando alcuna attività commerciale e non fornendo prestazioni né a favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore della generalità degli utenti, presentava bilanci con risultati economici negativi e perdite di esercizio;

4) DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5) DI TRASMETTERE il presente deliberato (che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune) ai sensi dell'art. 20, comma 3 e 4, del TUSP, alla Struttura Competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24.06.2014 n.90, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte, e a tutte le Società partecipate.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Marco VIETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Nella VECA

---

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile del Servizio  
f.to Laura Bottacchi

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Il Responsabile del Servizio  
f.to Laura Bottacchi

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bée, lì, 14-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Nella VECA

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-01-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Bee, 25-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Nella VECA

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Bee, 29-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Nella VECA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bée, lì 14-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nella VECA